

Corte d'Appello Perugia, 8 ottobre 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Perugia, così composta:

dott. Claudia Matteini - Presidente
dott. Massimo Zanetti - Consigliere relatore
dott. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile al n. r.g. 709/2018 promossa da:

M.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. LOMBRONI MAURIZIO e dell'avv. MODENA FIAMMETTA ((...))

Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LOMBRONI

MAURIZIO

APPELLANTE

nei confronti di

B.C. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ANTONINI LUCIANO e dell'avv. PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO

((...)) VIA M.ANGELONI,43/A PERUGIA; , elettivamente domiciliato in VIA MARCONI N.6 PERUGIA presso il

difensore avv. ANTONINI LUCIANO

A.C. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ANTONINI GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.

MARCONI 6 06100 PERUGIApresso il difensore avv. ANTONINI GABRIELE

APPELLATI

OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni

[Svolgimento del processo - Motivi della decisione](#)

La signora M.M., erede del coniuge defunto sig. V.L., con citazione del 20.9.2014, premesso che il proprio coniuge aveva conseguito dinanzi al Tribunale di Perugia la dichiarazione di nullità di un testamento olografo apparentemente redatto dalla signora C.L. [in data 8.3.2006](#) (deceduta in Marsciano nel 2007) in base al quale il sig. V.L., già nominato erede con un precedente testamento olografo del 22.10.2000, era stato escluso in favore della signora C.B. dalla eredità della C., ha rivendicato la qualità di erede legittima ed il rilascio dei beni ancora posseduti dalla signora C.B. nonostante la nullità di tale testamento, tra i quali un appartamento sito in M. concesso in locazione a tale sig. C.A., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la signora C.B. ed il sig. C.A..

La domanda aveva pertanto per oggetto la restituzione dei beni lasciati in eredità, immobili,denaro e titoli spettanti al V. in virtù del testamento del 22.10.2000, e quindi alla M. essendo stata dichiarata la falsità del testamento successivo dell'8.3.2006.

L'attrice, pure affermando che la causa non aveva necessità di particolari incumbenti essendo la sua pretesa fondata e provata dalla documentazione prodotta, chiedeva comunque in via istruttoria, qualora il Tribunale lo avesse ritenuto necessario, l'audizione di alcuni testi per provare che la signora C. a decorrere dalla metà del 2004 si trovava in condizioni psicofisiche tali da escludere la lucidità mentale e quindi la capacità di testare e che la signora C.B. fino a due anni prima della morte della signora C. non l'aveva mai frequentata.

La signora C.B. costituendosi in giudizio eccepeva il fatto che la sentenza che aveva dichiarato la falsità del testamento olografo dell'8.3.2006 non era ancora passata in giudicato, cosicché non era ancora idonea a suffragare la pretesa dell'attrice, e che, comunque, la propria qualità di erede derivava anche da un testamento precedente a quello dichiarato nullo, redatto dalla signora C. in data 16.5.2005 e pubblicato presso il notaio Clericò in data 20.8.2014.

Nel giudizio si costituiva anche il sig. C.A. chiedendo la reiezione della domanda nei suoi confronti in quanto egli, in totale buona fede, aveva preso in locazione l'appartamento dalla signora C. che ne aveva la disponibilità.

A questo punto la difesa dell'attrice contestava anche la falsità del testamento del 16.5.2005 ma soprattutto sottolineava la nullità per incapacità della signora C. a tale data a causa del deterioramento delle su condizioni psicofisiche.

Il Tribunale non ammetteva la prova per testi e con sentenza del 21.6.2018 respingeva la domanda della signora M. che condannava al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti.

In sintesi perveniva a tale decisione ritenendo che, pacifica la legittimazione ad agire della signora M. quale erede del coniuge defunto V.L., essa però non aveva provato né chiesto di provare la falsità del testamento prodotto in giudizio dalla signora C.B., quello datato 16.5.2005, laddove, invece, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Unite 15.6.2015 n. [12307](#)) incombeva su colui che aveva interesse a fare accertare la nullità del testamento il relativo onere probatorio.

Il Tribunale faceva rilevare che la signora M., non solo non aveva svolto azione di accertamento negativo di tale testamento ma in realtà non aveva neanche effettuato un formale e tempestivo disconoscimento del medesimo nella prima difesa utile successiva alla sua produzione in giudizio.

Inoltre evidenziava che i documenti prodotti non dimostravano la presenza di patologie tali da inficiare la capacità di intendere e di volere della signora C. alla data di redazione del testamento del 16.5.2005.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora M. chiedendo che, in riforma della stessa e previa ammissione della prova per testi non ammessa in primo grado, siano accolte le domande da essa formulate in citazione.

A fondamento dell'appello ha posto i motivi che saranno appresso esaminati.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio eccependo la inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza nel merito.

Questa Corte, dopo avere disposto ed espletato la prova per testi non ammessa in primo grado (escludendo soltanto uno dei testi indicati dall'attrice attuale appellante) ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge e disposizione per la trattazione telematica in conformità al noto protocollo.

Deve essere ribadita la legittimità della ordinanza che ha ammesso la prova per testi (come pure la revoca successiva di un teste) in quanto risulta chiaramente dalla lettura delle memorie istruttorie presentate in primo grado, ma prima ancora dalle conclusioni istruttorie formulate nell'atto di citazione, che l'attuale appellante non si è limitata a basare la propria domanda sulla sentenza che aveva dichiarato la falsità del testamento olografo in favore della signora C.B. recante la data dell'8.3.2006 ma ha anche rappresentato la nullità del testamento per la incapacità della signora C. a decorrere dalla metà dell'anno 2004, a causa del deterioramento delle sue condizioni psicofisiche.

Ciò premesso si può passare all'esame dei motivi d'appello.

In sintesi l'appellante si duole del fatto che il giudice ha affermato che in base alla documentazione in atti non risultava provata la incapacità della signora C. di testare, a decorrere almeno dalla metà dell'anno 2004, avendo - a suo dire - il giudice errato sia nella valutazione dei documenti sia nell'aver escluso la prova per testi.

Il motivo è fondato.

Le deposizioni testimoniali rese dai testi dinanzi a questa Corte ed i documenti prodotti (soprattutto la cartella clinica relativa al ricovero subito dalla signora C. il 28.6.2005 in seguito alla frattura di un omero conseguente a caduta) nel loro insieme provano che la signora C. nel momento in cui risulta redatto il testamento olografo prodotto in giudizio dalla difesa della signora C., dopo che era stata accertato la falsità del testamento olografo allegato per primo dalla stessa signora C., quello che risulta redatto in data 8.3.2006, non era più capace di intendere e di volere, nel senso che, pure potendosi rendere conto di alcuni accadimenti che si svolgevano intorno a lei, non era certamente in grado di valutare il significato di un atto giuridico quale il testamento e quindi di autodeterminarsi e di manifestare liberamente la propria volontà.

I testi ascoltati da questa Corte sono da ritenere pienamente attendibili per la spontaneità e misura rivelate nel deporre e, sicuramente quanto al teste P.A. ma in realtà anche per la teste V.D., per la mancanza di un interesse personale all'esito del giudizio tale da indurli a mentire esponendosi così a responsabilità penale, infine per la coerenza con le altre risultanze istruttorie.

Ebbene la signora V.D. ha dichiarato che "...dal 2004 la mia zia C.L. ha cominciato a dare segnali di squilibrio mentale che sono andati ad aggravarsi. Mia zia ha cominciato ad avere difficoltà a riconoscermi con mio grande dispiacere e poi non mi ha più riconosciuto; questo accadeva sicuramente nell'ultimo anno di vita. A volte ho capito che non sapeva dove stava Firenze sebbene conosceva la città perché ci ha vissuto più di 30 anni.

Non parlava di persone che sono importanti nella sua vita come il marito...."

Ed il sig. P. ha dichiarato: "...Posso dire che a partire dal 2005 la zia L. non ci riconosceva più, voglio dire che non riconosceva più le persone, siamo stati costretti noi parenti a metterle una badante perché non poteva più vivere in autonomia.....Posso dire che faceva discorsi confusi nel senso di discorsi logicamente sconnessi...".

La lettura della cartella clinica redatta in occasione del ricovero del 28.6.2005 riporta testualmente in anamnesi .

"...negli ultimi mesi è insorto un graduale decadimento delle funzioni cognitive superiori associato a disartria", mentre sotto il profilo clinico evidenza "Effettuata TC cerebrale: S. lacunare"; il che - come è noto - significa che nella massa cerebrale si è formata una lacuna, certamente in conseguenza di un ictus cerebrale.

Ora, poiché il testamento ritenuto valido dal Tribunale, dopo che era stata accertata la falsità del testamento prodotto per primo in giudizio anche se recante una data successiva (8.3.2006), risulta redatto il 16.5.2005, è logico concludere che a tale data la signora C.L. non era in realtà più incapace di intendere e di volere e dunque di disporre per testamento del suo patrimonio.

A corroborare questa conclusione concorre una ulteriore considerazione: il primo testamento, quello posto dalla attuale appellante a fondamento dell'azione di petizione ereditaria, che reca la data 22.10.2000 e della cui genuinità nessuno ha mai dubitato, risulta redatto in modo molto più sintetico e con termini più semplici, compatibili con la personalità e la cultura della signora C.L., laddove il testamento che reca la data 16.5.2005, risulta redatto in modo molto più elaborato e con linguaggio giuridico più elevato, che ricalca quello dichiarato apocrifo; il che, senza porsi qui il problema della falsità o meno del testamento del 16.5.2005, è comunque sintomatico del fatto che, pure essendo stato in ipotesi redatto dalla mano della stessa C.L., non può essere stato da essa redatto con consapevolezza e deliberata volontà, piuttosto che su dettatura o suggerimento di altri, non essendo logico ritenere che in un momento in cui essa a causa dell'età e delle patologie era certamente in uno stato psichico peggiore rispetto all'anno 2000, abbia realmente ideato un testamento redatto in modo molto più "sostanzioso" tanto da parlare di "scrittura privata", termine in realtà in uso soltanto tra gli operatori del diritto.

Accertato dunque che alla data del 16.5.2005 la signora C.L. non aveva più la capacità di disporre per testamento dei propri beni, rimane ferma la validità del primo testamento, quello in data 22.10.2000, che legittima in capo alla attuale appellante l'azione di petizione ereditaria.

La signora C.B. deve dunque essere condannata a restituire alla signora M.M. tutti i beni già appartenenti alla signora C.L., dei quali è entrata in possesso in virtù del testamento qui dichiarato nullo per incapacità di testare della signora C., con i frutti e gli interessi, così come indicati nella domanda proposta dalla signora M. e non contestata sul punto dalla signora C..

Può essere osservato, anche se sotto questo profilo non vi è stata controversia, che il fatto che nel testamento posto dalla signora M. a fondamento della sua domanda siano indicati, insieme a suo marito, anche altri coeredi non è ostativo alla condanna al rilascio in suo favore di tutti i beni costituenti il compendio ereditario, essendo ciascun coerede legittimato ad agire in petizione ereditaria richiedendo il complesso dei beni.

Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011 (Rv. 618352 - 01): "

L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda."

La signora C., soccombente, va pertanto condannata anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla signora M.M. in entrambi i gradi di giudizio.

La sentenza appellata va invece confermata per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del sig. C.A. in quanto non vi è prova che egli fosse a conoscenza della invalidità del testamento in virtù del quale la signora C. era entrata in possesso dell'appartamento locatogli.

Donde il diritto del conduttore a mantenere la locazione ex [art. 1606 c.c.](#)

Poiché, però, la difesa del sig. C.A. non si è limitata ad allegare la propria posizione di conduttore in buona fede ma ha anche allegato la validità del testamento qui dichiarato nullo, è conforme a giustizia dichiarare totalmente compensate tra appellante e C.A. le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia - Sez. Civile definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così decide:

in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Spoleto tra le parti in data 21.6.2018, dichiara nullo il testamento olografo che risulta redatto dalla signora C.L. in data 16.5.2005;

condanna la signora C.B. a rilasciare in favore della signora M.M. tutti i beni dei quali è entrata in possesso in virtù di tale testamento, con i frutti e gli interessi (ed in particolare l'appartamento sito in M. via D. 7, con annesso garage, la somma complessiva di Euro 19.256,03, i canoni di locazione percepiti);

condanna la signora C.B. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla signora M.M. in entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 545,00 per spese ed Euro 3972,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e per il presente grado in Euro 800,00 per spese ed Euro 6000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;

dichiara compensate nei confronti del sig. C.A. le spese processuali del primo grado di giudizio;

conferma nel resto l'appellata sentenza;

dichiara compensate nei confronti del sig. C.A. le spese processuali del presente grado di giudizio.

Così deciso in Perugia, il 3 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2020.